



TRIBUNALE DI VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. 2567/2017 R. G., richiamato il provvedimento reso in data 07.03.2019, letta la memoria depositata in data 28.03.2019 ed esaminata la documentazione allegata, **dato atto che** il piano quinquennale del consumatore (da ultimo) proposto dal Lazzari ai suoi creditori prevede, come da prospetto allegato alla memoria dinanzi citata,

- 1) il rimborso integrale del mutuo ipotecario Unicredit S.p.A. secondo le modalità e le tempistiche concordate alla stipula del relativo contratto (a mezzo del pagamento della rata mensile di € 300,00),
- 2) il soddisfacimento integrale, in prededuzione, nell'arco dei "*primi 16 mesi*", del compenso spettante al professionista incaricato della composizione della crisi dott. Bianchi Marco,
- 3) la destinazione del 1/5 dello stipendio mensile (pari a € 245,00) al creditore Banca Ifis (nella qualità di cessionaria dei crediti *ex ante* vantati da Santander Consumer Bank Spa, da Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. e da Consum.it Spa) sino al suo integrale soddisfo, per i "*primi 16 mesi*", in forza o in esecuzione dell'ordinanza resa in data 21.09.2017 dal giudice dell'esecuzione mobiliare iscritta al n. r. g. 835/2017 in atti,
- 4) il soddisfacimento degli altri creditori chirografari (titolari di pretese complessivamente pari a € 70.462,13) nella percentuale del 23,2181% (e non già del 23,99%¹), in luogo di quella del 23,09% comunicata agli stessi, mettendo a loro disposizione l'importo di € 432,00 i primi 16 mesi, di € 11.528,00 e di € 4.400,00 (pari a n. 4 tredicesime) i successivi 44 mesi,

escluso che il consumatore Lazzari abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il suo sovraindebitamento *ex art. 12bis*, comma 3, l. 3/2012 (cfr. decreto reso in data 19.07.2018),

¹ Indicata nella memoria depositata in data 28.03.2019



condiviso che, per le ragioni compiutamente esposte dall'OCC, la liquidazione dell'intero patrimonio del Lazzari e, nel dettaglio, del bene immobile di cui quest'ultimo è comproprietario (*ex artt. 12bis*, comma 4, e *14ter* e ss. l. 3/2012) non consentirebbe ai creditori (chirografari) un migliore (e/o più celere) soddisfacimento (nella misura in cui è ragionevole ipotizzare che quanto ricavabile da detta vendita non consentirebbe neppure l'integrale soddisfacimento del creditore ipotecario) **e che**, come da parere espresso dall'OCC, il piano proposto dal Lazzari ai creditori può trovare ragionevole attuazione,

P.Q.M.

Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, nella procedura iscritta al n. r. g. 2567/2017, così dispone:

OMOLOGA il piano proposto da Lazzari Mauro per come modificato *in melius* in data 28.03.2019 e per come innanzi illustrato;

DISPONE che il dott. Bianchi Marco vigili sull'esecuzione del piano omologato (e relazioni entro il 10 giorno successivo alla scadenza di ogni semestre a partire dal II semestre 2019) *ex art. 13*, comma 2, l. 3/2012;

DISPONE che il presente provvedimento venga pubblicato senza ritardo sul quotidiano online VareseNews e affisso all'albo del Tribunale.

Si comunichi.

Così deciso in Varese il 05/04/2019

Manuela Palvarini

